



Regolamento Generale AFeF

Regolamento Generale AFeF

Sommario

| | |
|--|----|
| Articolo 1 | 3 |
| Articolo 2 - Organizzazione e Sezioni territoriali | 3 |
| Articolo 3 - Delegati Territoriali | 3 |
| Articolo 4 - Consiglio Direttivo | 3 |
| Articolo 5 - Incompatibilità | 4 |
| Articolo 6 - Cooptazione | 4 |
| Articolo 7 - Collegio dei Revisori dei Conti OPZIONALE | 4 |
| Articolo 8 - Collegio dei Probiviri OPZIONALE | 6 |
| Articolo 9 - Commissioni - Comitati | 8 |
| a) Commissione Libro Origini (CLO)..... | 8 |
| a.1) Segretario Nazionale..... | 9 |
| b) Corpo degli Esperti AFeF (CdE)..... | 9 |
| c) Commissione Esposizioni..... | 9 |
| d) Commissione Health Care..... | 10 |
| Articolo 10 - Club di Razza | 10 |
| Articolo 11 - Incarichi e mansioni tecniche | 10 |
| a) Responsabile Titoli..... | 11 |
| b) Responsabile Campionato..... | 11 |
| c) Responsabile stampa e pubbliche relazioni..... | 11 |
| d) Responsabile tesseramento..... | 11 |
| Articolo 12 - Quote e tariffe | 12 |
| Articolo 13 - Provvedimenti Disciplinari | 12 |
| Articolo 14 - Applicazione dei provvedimenti cautelativi e disciplinari | 12 |
| a) Provvedimenti cautelativi..... | 12 |
| b) Provvedimenti disciplinari..... | 13 |
| Articolo 15 - Procedure | 13 |
| Articolo 16 - Disposizioni finali | 14 |

Regolamento Generale AFeF

Articolo 1

Il presente Regolamento integra e completa lo Statuto. Esso non può contenere norme che siano in contrasto con quanto previsto dallo Statuto stesso. Per tutto ciò che non è specificato nel presente documento si fa riferimento allo Statuto e alle Norme Tecniche.

Articolo 2 - Organizzazione e Sezioni territoriali

L'AFeF può organizzarsi a livello nazionale con Sezioni Territoriali. Le Sezioni sono costituite dalla riunione di un numero di soci non inferiore a dodici, seguendo il criterio territoriale così come indicato all'art. 16 dello Statuto. Non ci potrà essere, in ogni caso, più di una Sezione Territoriale per Regione. Le Sezioni Territoriali sono regolate da apposito Regolamento uniformato allo Statuto e al presente Regolamento.

Articolo 3 - Delegati Territoriali

I Delegati Territoriali vengono eletti dai Soci delle Sezioni Territoriali secondo il Regolamento delle stesse.

Articolo 4 - Consiglio Direttivo

Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto AFeF, il socio che intende candidarsi quale componente del Consiglio Direttivo, può presentare domanda scritta almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea dei Delegati Territoriali alla Segreteria AFeF.

Possono candidarsi i soci iscritti all'AFeF da almeno 4 (quattro) anni consecutivi e completi con lo stesso numero di tessera.

Le votazioni dei candidati al Consiglio Direttivo avvengono nominativamente, tramite voto segreto con espressione di consenso scritto da parte dei Delegati Territoriali. Più specificatamente verranno redatte dalla Segreteria AFeF delle schede con l'elenco dei candidati che hanno presentato la loro candidatura nei termini previsti.

Su tali schede (che verranno consegnate ad ogni singolo Delegato Territoriale presente o rappresentato per delega in Assemblea) i Delegati Territoriali dovranno esprimere le loro preferenze in modo anonimo, il numero di preferenze espresse non può superare il numero di cariche disponibili.

Le schede votate e ripiegate dovranno essere inserite dai votanti in un'urna precedentemente predisposta. I due scrutatori precedentemente nominati per tale scopo, provvederanno allo spoglio palese delle schede e redigeranno un elenco con il totale dei voti percepiti da parte di ogni singolo candidato.

I candidati per essere eletti dovranno aver ottenuto la maggioranza semplice (50% + 1) dei Delegati Territoriali presenti o con delega in Assemblea.

Nel caso in cui il numero dei votanti sia dispari l'arrotondamento verrà fatto per eccesso.

Nel caso in cui abbiano ottenuto la maggioranza semplice un numero maggiore di candidati rispetto ai posti disponibili in Consiglio Direttivo, risulteranno eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di consensi.

Nel caso in cui un candidato abbia ottenuto la maggioranza semplice uguale ad un altro candidato, varrà l'anzianità conseguita, tale anzianità sarà dedotta dal numero della tessera che indica l'anzianità di tesseramento del socio.

La graduatoria, composta dai candidati che hanno ottenuto la maggioranza semplice, resterà aperta fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo per eventuali posti che dovessero essersi resi vacanti in quel periodo.

In caso di necessità l'assemblea dei Delegati Territoriali e le votazioni potranno essere effettuate in via telematica, garantendo l'identificazione degli aventi diritto al voto e la possibilità del voto segreto.

Articolo 5 - Incompatibilità

Non possono far parte del Consiglio Direttivo e dei Delegati Territoriali membri della stessa famiglia (si intende parenti fino al 4° grado, coniugi e affini), conviventi o soci che svolgano attività lavorativa in comune (società/aziende/negozi).

Qualsiasi carica sociale dell'AFeF è incompatibile con cariche sociali in altre Associazioni Feline Nazionali e Internazionali a meno che non sia autorizzata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6 - Cooptazione

Nel caso di utilizzo da parte del Consiglio Direttivo dell'art. 10 dello Statuto il nuovo componente del Consiglio Direttivo dovrà essere confermato dalla prima Assemblea utile dei Delegati Territoriali.

Articolo 7 - Collegio dei Revisori dei Conti OPZIONALE

Quando presente e fermo restando quanto previsto dagli artt. 7 e 23 dello Statuto AFeF, il socio o il non socio che intende candidarsi quale componente del Collegio dei Revisori dei Conti, dovrà presentare domanda scritta almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea dei Delegati Territoriali alla Segreteria AFeF.

Le votazioni dei candidati al Collegio dei Revisori dei Conti vengono svolte a scrutinio segreto, tramite espressione di consenso scritto da parte dei Delegati Territoriali.

Più specificatamente verranno redatte dalla Segreteria AFeF delle schede con l'elenco dei candidati che hanno presentato la loro candidatura nei termini previsti.

Su tali schede (che verranno consegnate ad ogni singolo Delegato Territoriale presente o rappresentato per delega in Assemblea) i Delegati Territoriali dovranno esprimere le loro preferenze in modo anonimo, il numero di preferenze espresse non può superare il numero di cariche disponibili.

Le schede votate e ripiegate dovranno essere inserite dai votanti in un'urna precedentemente predisposta. I due scrutatori precedentemente nominati per tale scopo, provvederanno allo spoglio palese delle schede e redigeranno un elenco con il totale dei voti percepiti da parte di ogni singolo candidato.

I candidati per essere eletti dovranno aver ottenuto la maggioranza semplice (50% + 1) dei Delegati Territoriali presenti o con delega in Assemblea.

Nel caso in cui il numero dei votanti sia dispari l'arrotondamento verrà fatto per eccesso.

Nel caso in cui abbiano ottenuto la maggioranza semplice un numero maggiore di candidati rispetto ai posti disponibili nel Collegio dei Revisori dei Conti, risulteranno eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di consensi.

Nel caso in cui un candidato abbia ottenuto la maggioranza semplice uguale ad un altro candidato, l'Assemblea dei Delegati Territoriali si esprimerà nuovamente in merito agli stessi.

La graduatoria, composta dai candidati che hanno ottenuto la maggioranza semplice, resterà aperta fino alla successiva assemblea dei Delegati Territoriali per eventuali sostituzioni nel Collegio dei Revisori dei Conti.

In caso di necessità l'assemblea dei Delegati Territoriali e le votazioni potranno essere effettuate in via telematica, garantendo l'identificazione degli aventi diritto al voto e la possibilità del voto segreto.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica in AFeF. Inoltre i Revisori dei Conti non dovranno avere nessun grado di parentela e affinità o avere rapporti di convivenza con i componenti del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti, i loro famigliari, parenti, affini, e conviventi, oltre alle incompatibilità sopraesposte, non potranno essere soci di altre associazioni feline.

Il Collegio dei Revisori si riunisce sempre nei casi in cui venga convocato dal Presidente del Collegio o ne venga fatta richiesta almeno da un Revisore effettivo, ogni volta lo ritenga utile per espletare i compiti previsti dall'art. 23 dello Statuto AFeF.

Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno una volta all'anno per:

- controllare la cassa;
- controllare i documenti contabili e la contabilità;
- controllare i rendiconti annuali;
- predisporre la relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea dei Delegati Territoriali.

La convocazione del Collegio dei Revisori può avvenire: per atto scritto, per e-mail, per telefono e di persona almeno 5 (cinque) giorni prima rispetto alla data della riunione.

La convocazione per iscritto sarà inviata all'indirizzo e-mail che ciascun componente avrà indicato come valido al momento dell'elezione.

Anche se non convocato, il Collegio dei Revisori è comunque valido nel caso in cui siano presenti tutti i Revisori effettivi.

Le riunioni vengono dirette dal Presidente del Collegio dei Revisori supportato da un altro Revisore effettivo con le mansioni di Segretario. Il Segretario è tenuto a redigere i verbali.

Tutti i membri hanno l'obbligo di intervenire alle riunioni del Collegio dei Revisori, salvo le assenze previamente giustificate.

Nei casi di accumulo di più di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, si è soggetti a diffida, da parte del Collegio dei Revisori. Il reiterarsi dell'infrazione attribuisce al Collegio la facoltà di procedere alla radiazione dall'incarico.

Il Revisore effettivo radiato o dimissionario viene sostituito con il primo dei non eletti che ha ottenuto la maggioranza semplice fra i Revisori candidati.

Nel caso in cui il Revisore supplente non sia disponibile, il Consiglio Direttivo, su richiesta del Collegio dei Revisori, convoca l'Assemblea ordinaria dei Delegati Territoriali affinché venga nominato un nuovo Revisore.

I membri del Collegio dei Revisori hanno l'obbligo di non divulgare notizie o fatti trattati nelle riunioni.

La validità della riunione si ha con la presenza di almeno due Revisori dei Conti.

Per partecipare alle riunioni non sono ammesse deleghe in caso di assenza di un Revisore.

Articolo 8 - Collegio dei Probiviri OPZIONALE

Se il Collegio dei Probiviri non è presente, essendo un organo non obbligatorio ma opzionale, le sue funzioni sono demandate all'Assemblea dei Delegati Territoriali organo che rappresenta l'universalità degli associati.

Se presente i componenti del Collegio dei Probiviri AFeF oltre alle incompatibilità previste dall'art. 24 dello statuto AFeF non potranno essere soci di altre associazioni feline.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 24 dello Statuto AFeF, il socio o il non socio che intende candidarsi quale componente del Collegio dei Probiviri, dovrà presentare domanda scritta almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea dei Delegati Territoriali alla Segreteria AFeF.

Nella domanda dovrà dichiarare l'anno in cui ha conseguito la laurea in Giurisprudenza e in quale Università.

Le votazioni dei candidati al Collegio dei Probiviri vengono svolte a scrutinio segreto, tramite espressione di consenso scritto da parte dei Delegati Territoriali.

Più specificatamente verranno redatte dalla Segreteria AFeF delle schede con l'elenco dei candidati che hanno presentato la loro candidatura nei termini previsti.

Su tali schede (che verranno consegnate ad ogni singolo Delegato Territoriale presente o rappresentato per delega in Assemblea) i Delegati Territoriali dovranno esprimere le loro preferenze in modo anonimo, il numero di preferenze espresse non può superare il numero di cariche disponibili.

Le schede votate e ripiegate dovranno essere inserite dai votanti in un'urna precedentemente predisposta. I due scrutatori precedentemente nominati per tale scopo, provvederanno allo spoglio palese delle schede e redigeranno un elenco con il totale dei voti percepiti da parte di ogni singolo candidato.

I candidati per essere eletti dovranno aver ottenuto la maggioranza semplice (50% + 1) dei Delegati Territoriali presenti o con delega in Assemblea.

Nel caso in cui il numero dei votanti sia dispari l'arrotondamento verrà fatto per eccesso.

Nel caso in cui abbiano ottenuto la maggioranza semplice un numero maggiore di candidati rispetto ai posti disponibili nel Collegio dei Probiviri, risulteranno eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di consensi.

Nel caso in cui un candidato abbia ottenuto la maggioranza semplice uguale ad un altro candidato, l'Assemblea dei Delegati Territoriali si esprimerà nuovamente in merito agli stessi.

La graduatoria, composta dai candidati che hanno ottenuto la maggioranza semplice, resterà aperta fino alla successiva assemblea dei Delegati Territoriali per eventuali sostituzioni nel Collegio dei Probiviri.

In caso di necessità l'assemblea dei Delegati Territoriali e le votazioni potranno essere effettuate in via telematica, garantendo l'identificazione degli aventi diritto al voto e la possibilità del voto segreto.

La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica in AFeF. Inoltre i Probiviri non dovranno avere nessun grado di parentela e affinità o avere rapporti di convivenza con i componenti del Consiglio Direttivo.

I Probiviri, i loro famigliari, parenti, affini, e conviventi, oltre alle incompatibilità sopraesposte, non potranno essere soci di altre associazioni feline.

Il Collegio dei Probiviri quale organo disciplinare dell'AFeF (se nominato), si riunisce sempre nei casi in cui viene convocato dal Presidente del Collegio o ne viene fatta richiesta almeno da un Probiviro effettivo o dal Consiglio Direttivo AFeF, ogni volta lo ritenga utile per espletare i compiti previsti dagli artt. 24 e 25 dello Statuto AFeF.

La convocazione del Collegio dei Probiviri può avvenire: per atto scritto, per e-mail, per telefono e di persona, almeno 5 (cinque) giorni prima rispetto alla data della riunione.

La convocazione per iscritto sarà inviata all'indirizzo e-mail che ciascun componente avrà indicato come valido al momento dell'elezione.

Anche se non convocato, il Collegio dei Probiviri è comunque valido nel caso in cui siano presenti tutti i Probiviri effettivi.

Le riunioni vengono dirette dal Presidente dei Probiviri supportato da un altro Proboviro effettivo con le mansioni di Segretario. Il Segretario è tenuto a redigere i verbali.

Tutti i membri hanno l'obbligo di intervenire alle riunioni del Collegio dei Probiviri, salvo le assenze previamente giustificate.

Nei casi di accumulo di più di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, si è soggetti a diffida, da parte del Collegio dei Probiviri. Il reiterarsi dell'infrazione attribuisce al Collegio la facoltà di procedere alla radiazione dall'incarico.

Il Proboviro effettivo radiato o dimissionario viene sostituito con il primo dei non eletti che ha ottenuto la maggioranza semplice tra i Probiviri candidati. Nel caso in cui il Proboviro non sia disponibile, il Consiglio Direttivo, su richiesta del Collegio dei Probiviri, convoca l'Assemblea ordinaria dei Delegati Territoriali affinché venga deliberata la nomina di un nuovo Proboviro.

I membri del Collegio dei Probiviri hanno l'obbligo di non divulgare notizie o fatti trattati nelle medesime.

La validità della riunione si ha con la presenza di almeno due Probiviri.

Per partecipare alle riunioni non sono ammesse deleghe in caso di assenza di un Proboviro.

Articolo 9 - Commissioni - Comitati

Possono essere formate e insediate secondo necessità – anche su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci ordinari e dopo valutazione positiva e approvazione del Consiglio Direttivo – Commissioni e Comitati scientifici, tecnici e culturali.

Le Commissioni possono proporre aggiornamenti e variazioni ai rispettivi Regolamenti. Tali modifiche verranno valutate ed approvate dal Consiglio Direttivo, che successivamente le sottoporrà all'Assemblea dei Delegati Territoriali per l'approvazione definitiva.

a) Commissione Libro Origini (CLO)

La CLO è composta dal Presidente del Libro Origini e da due membri, tutti nominati dal Consiglio Direttivo.

Dura in carica fino all'elezioni del Consiglio Direttivo successivo ed è rieleggibile.

I componenti di tale Commissione possono anche non essere soci dell'AFeF ad eccezione del Presidente del Libro Origini. Il Presidente del Libro Origini può anche non essere un giudice AFeF, ma deve avere competenze in materia di genetica e conoscere le Norme Tecniche e avere conoscenza delle razze.

Il Presidente del Libro Origini ha la responsabilità della registrazione delle denunce di monta e di nascita, delle iscrizioni nei Libri Genealogici, dei passaggi di proprietà e del rilascio dei relativi attestati, della gestione degli Affissi, come previsto dal presente Regolamento.

a.1) Segretario Nazionale

Il Presidente del LO può ricoprire anche la carica di Segretario Nazionale così come indicato all'art. 5 del Disciplinare del LG; può essere coadiuvato da una o più persone anche esterne al Consiglio Direttivo anche non soci, con incarichi tecnici.

b) Corpo degli Esperti AFeF (CdE)

Il CdE è composto da tecnici specializzati iscritti in apposito Albo istituito dall'AFeF ed è regolato da apposite Norme Tecniche, predisposte dall'UO su conforme parere della CTC, ed approvate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Corpo degli Esperti nomina al proprio interno un Coordinatore. Il CdE deve curare la tenuta dell'elenco Giudici, promuovere corsi di aggiornamento, esaminare gli aspiranti giudici e seguirne il percorso formativo fino all'ottenimento della qualifica e provvedere alla formazione dei controllori di cucciolata e di affisso.

c) Commissione Esposizioni

La Commissione Esposizioni è composta da 3 (tre) membri tutti nominati dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo individua tra i propri componenti il Coordinatore della Commissione.

La Commissione dura in carica fino all'elezioni del Consiglio Direttivo successivo e i singoli membri possono essere riconfermati.

Il Coordinatore della Commissione:

- riceve le proposte di organizzazione di svolgimento delle Esposizioni, anche da parte dei Comitati privati.
- coordina e sovrintende le attività della Commissione ed è sempre informato dell'operato dei singoli componenti la Commissione.

La Commissione:

- verifica che le richieste pervenute siano conformi ai criteri previsti dalle Norme Tecniche Expo AFeF;
- Individua le sedi opportune e le sottopone al Consiglio Direttivo;
- Cura i rapporti con i soggetti presso le cui sedi vengono organizzate le expo gestite direttamente da AFeF per gli aspetti logistici e amministrativi, nonché provvede da solo, o coadiuvato da altri soci o componenti il Consiglio Direttivo, affinché siano svolti i diversi adempimenti necessari per lo svolgimento della manifestazione (iscrizioni, catalogo, permessi, pubblicità, ospitalità giudici, veterinari, sponsor, ecc);
- cura i rapporti con i comitati organizzatori privati che agiscono sotto l'egida dell'Associazione, verifica che il loro operato sia rispettoso dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione, presenziando eventualmente a tali esposizioni quale garante della loro regolarità.

d) Commissione Health Care

La Commissione Health Care è composta da cinque membri tutti nominati dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo individua tra i propri componenti il Coordinatore della Commissione.

La Commissione dura in carica fino all'elezioni del Consiglio Direttivo successivo e i singoli membri possono essere riconfermati.

Il Coordinatore della Commissione:

- riceve le proposte da sottoporre all'attenzione della Commissione stessa;
- coordina e sovrintende le attività della Commissione ed è sempre informato dell'operato dei singoli componenti la Commissione.

La Commissione:

- in ottemperanza allo Statuto individua progetti destinati alla conoscenza e alla tutela della salute fisica e psichica dei gatti siano essi di razza o no, da sottoporre ai Soci AFeF per una collaborazione fattiva;
- mette a disposizione dei Soci studi e ricerche relativi alla salute dei gatti in collaborazione con Università ed Enti di Ricerca;
- si coordina con i rappresentanti della CTC in merito a quanto di competenza;
- cura la realizzazione di seminari conoscitivi riguardanti la salute e il benessere dei gatti, con particolare attenzione ai soggetti da riproduzione.

Articolo 10 - Club di Razza

I Soci possono riunirsi in Club di Razza per promuovere la conoscenza, il benessere, la tutela e l'allevamento qualificato di specifiche tipologie feline. Il Club può presentare formale domanda di riconoscimento all'AFeF, allegando il proprio Statuto, le cui finalità e dettati specifici non possono in nessun caso essere in contrasto con lo Statuto, i Regolamenti e le Norme Tecniche dell'AFeF.

Spetta al Consiglio Direttivo dell'AFeF, a suo insindacabile giudizio, deliberare il riconoscimento o meno del Club, così come l'eventuale revoca di un riconoscimento concesso, fornendone motivazione scritta da inviare al Presidente del Club.

Ai Club di Razza è richiesto di organizzare una Speciale di Razza almeno ogni due anni per le Razze più diffuse e ogni tre anni per le Razze rare.

Articolo 11 - Incarichi e mansioni tecniche

Il Consiglio Direttivo dell'AFeF può conferire incarichi o particolari mansioni tecniche (quali il webmaster, l'incaricato della ricerca sponsorizzazioni, il capo steward, etc.) a singoli componenti il Consiglio Direttivo stesso, a soci che abbiano specifiche competenze, a collaboratori o esperti esterni.

a) Responsabile Titoli

- cura la registrazione dei titoli conseguiti dai gatti iscritti al Libro Genealogico AFeF;
- comunica al responsabile del Libro Genealogico AFeF le registrazioni effettuate per consentire l'aggiornamento dell'archivio;
- rilascia i certificati di registrazione titoli.

b) Responsabile Campionato

- tiene aggiornata la classifica del Best Cat AFeF;
- tiene aggiornata la classifica del Campionato AFeF.
- cura la ricezione dei titoli ottenuti dai gatti dei soci per partecipare ai differenti Campionati Nazionali AFeF;
- redige la classifica in base al tipo di campionato a cui il socio partecipa con il proprio gatto o con l'allevamento;
- comunica al Consiglio Direttivo la classifica per la predisposizione dei riconoscimenti da consegnare agli interessati.

Il funzionamento del Campionato Nazionale AFeF viene sancito da un apposito regolamento.

c) Responsabile stampa e pubbliche relazioni

- qualsiasi comunicazione rilasciata per conto dell'AFeF deve essere precedentemente approvata dal Consiglio Direttivo;
- coordina i rapporti con i mass media, la stampa e i siti internet specializzati in ambito felino/animali da compagnia, per promuovere l'AFeF e informare sugli eventi espositivi o su particolari iniziative;
- predispone mailing list di testate giornalistiche, siti internet, referenti e soggetti interessati, curandone l'aggiornamento periodico;
- redige e invia gli inviti e i comunicati stampa in occasione delle expo;
- favorisce la comunicazione tra l'associazione, i suoi organi direttivi e i soci, anche tramite la predisposizione di comunicati e newsletter.

d) Responsabile tesseramento

- dopo aver ricevuto comunicazione da parte della Segreteria Generale AFeF dei nominativi dei nuovi soci approvati dal Consiglio Direttivo, emette le tessere digitali e le invia tramite e-mail;
- predispone e invia le tessere in formato digitale con l'indicazione dell'anno di rinnovo;
- dopo comunicazione da parte della segreteria AFeF di nominativi di soci che hanno bisogno del duplicato della tessera, emette la nuova tessera che invia tramite email;
- predispone e trasmette ai Soci i comunicati per il rinnovo della tessera associativa.

Articolo 12 - Quote e tariffe

Il Consiglio Direttivo provvede ad aggiornare periodicamente, l'importo delle quote associative annuali, delle quote relative alle pratiche del Libro Genealogico, delle quote di iscrizione alle esposizioni, così come indicato all'art. 9 dello Statuto.

In caso di smarrimento della tessera, il socio è tenuto a darne tempestiva informazione alla Segreteria AFeF.

Articolo 13 - Provvedimenti Disciplinari

Il procedimento disciplinare nei confronti dei Soci è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'iscritto per le inosservanze dello Statuto, dei Regolamenti, delle Norme Tecniche e per eventuali azioni che possano danneggiare la vita associativa.

I provvedimenti disciplinari sono regolati dallo Statuto e dal presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme del codice di procedura civile.

Le violazioni si possono suddividere in lievi, gravi e gravissime e ad esse si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento in rapporto alla rispettiva gravità.

Il Collegio dei Probiviri (opzionale) se nominato dovrà emettere il provvedimento entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza.

Il Collegio dei Probiviri o in sua mancanza l'Assemblea dei Delegati Territoriali può esprimersi in merito ai seguenti provvedimenti disciplinari o sanzionatori:

- qualsiasi atto volontario contrario all'interesse e al benessere del gatto o in generale verso altri animali;
- atti contrari allo Statuto, alle Norme Tecniche e ai Regolamenti AFeF;
- atti contrari al buon andamento delle esposizioni feline sia italiane che estere;
- false dichiarazioni-certificazioni nelle pratiche relative ai libri genealogici e a quanto attiene più in generale ai rapporti con l'AFeF;
- affermazioni o comportamenti che possano ledere l'immagine e l'operato dell'Associazione o dei suoi soci.

Articolo 14 - Applicazione dei provvedimenti cautelativi e disciplinari

a) Provvedimenti cautelativi

1. I provvedimenti cautelativi in attesa di giudizio sono presi dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Probiviri (se nominato) o in mancanza di quest'ultimo dall'Assemblea ordinaria o straordinaria dei Delegati Territoriali e non possono superare i 180 giorni ed avranno comunque termine con l'emissione del provvedimento nei confronti del socio.

Il periodo della sospensione cautelativa sarà ricompreso successivamente nel periodo globale dell'eventuale provvedimento di sospensione.

Il termine di 180 giorni non ha valore per quei soci sospesi in attesa della prima Assemblea dei Delegati Territoriali per la definizione della radiazione o espulsione.

2. Durante il periodo della sospensione cautelativa il Socio non potrà svolgere nessuna attività in AFeF.
3. Il Socio potrà ricorrere avverso il provvedimento inoltrando, tramite la Segreteria Generale dell'AFeF, al Presidente del Collegio dei Probiviri (se nominato) o in mancanza di quest'ultimo all'Assemblea dei Delegati Territoriali, apposita domanda entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento cautelativo.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri (se nominato) o in mancanza di quest'ultimo l'Assemblea dei Delegati Territoriali dovrà, entro 60 giorni dal ricevimento, confermare il provvedimento o revocarlo. La Segreteria dell'AFeF provvederà ad informare il Socio.

b) Provvedimenti disciplinari

1. Richiamo scritto: viene adottato dal Consiglio Direttivo nei confronti di soci che abbiano commesso lievi mancanze nell'applicazione dello Statuto, delle Norme Tecniche e dei Regolamenti senza che ciò abbia leso l'Associazione, arrecato danni patrimoniali o di immagine alla stessa e in generale nella vita associativa.
2. Sospensione: il provvedimento è adottato sia dal Consiglio Direttivo che dal Collegio dei Probiviri (se nominato) o in mancanza di quest'ultimo dall'Assemblea ordinaria o straordinaria dei Delegati Territoriali e prevede un minimo di 3 mesi fino a un massimo di 3 anni a secondo della gravità dei fatti

La sospensione cautelare cessa, se il provvedimento si conclude positivamente per il socio sospeso.

Nel caso della radiazione/espulsione su proposta del Consiglio Direttivo il socio viene sospeso cautelatamente dalla posizione di socio fino all'esito dell'Assemblea ordinaria o straordinaria dei Delegati Territoriali.

3. Radiazione/espulsione: il provvedimento è adottato dal Consiglio Direttivo previo parere del Collegio dei Probiviri (se nominato) e dovrà essere ratificato dall'Assemblea ordinaria o straordinaria dei Delegati Territoriali, per atti gravi sia morali che materiali rivolti all'Associazione per inosservanza dello Statuto, delle Norme Tecniche e dei Regolamenti AFeF.

Il socio radiato **non potrà** più presentare domanda di ammissione all'Associazione.

Articolo 15 - Procedure

Qualunque Socio AFeF potrà presentare richiesta di deferimento per un altro socio AFeF per le infrazioni di cui all'art. 13 del presente regolamento al Collegio dei Probiviri (se nominato) oppure al Consiglio Direttivo, inviando alla Segreteria AFeF le proprie motivazioni.

Sarà cura del Consiglio Direttivo valutare la richiesta e eventualmente inoltrarla al Collegio dei Probiviri se nominato, o in mancanza di quest'ultimo all'Assemblea dei Delegati Territoriali.

Il Socio può presentare ricorso scritto entro 15 giorni alla notifica del provvedimento disciplinare inviandolo alla Segreteria AFeF che provvederà ad inoltrarlo al Collegio dei Probiviri o in mancanza di quest'ultimo ai Delegati Territoriali.

Il Socio radiato o espulso non potrà presentare nessun ricorso in quanto già convocato per il contraddittorio dell'esamina degli addebiti durante l'Assemblea ordinaria dei Delegati Territoriali. Il provvedimento reso definitivo dall'Assemblea è inappellabile.

Qualunque tipo di ricorso o deferimento dovrà essere accompagnato da una somma pari a 3 volte la quota associativa, quota che non verrà comunque restituita.

Inoltre il ricorrente dovrà provvedere al pagamento anticipato di eventuali ulteriori spese necessarie al chiarimento della sua posizione (ad es. test genetici volti a verificare la veridicità delle dichiarazioni, etc.). Il costo di tali spese rimarrà a carico del ricorrente in caso di esito a lui sfavorevole, diversamente sarà a carico del soggetto che ha presentato l'esposto.

Tutti i provvedimenti disciplinari e cautelativi dovranno essere motivati.

Il Socio prosciolto da qualsiasi provvedimento dovrà essere informato con i mezzi più veloci e immediatamente reintegrato in tutte le cariche eventualmente rivestite.

Ove le accuse mosse si rivelassero palesemente create ad arte insorgerà l'obbligo per il Consiglio Direttivo, previo parere del Collegio dei Probiviri (se nominato) o dell'Assemblea dei Delegati Territoriali, di emettere un provvedimento disciplinare a carico della parte rivelatasi in difetto.

Il soccombente del procedimento sarà sempre condannato al rimborso delle somme eventualmente versate dal ricorrente all'AFeF.

Tutte le sentenze definitive e i provvedimenti adottati dal Collegio dei Probiviri (se nominato) o dall'Assemblea dei Delegati Territoriali dovranno essere inviate alla Segreteria AFeF che provvederà a inserirle nel verbale della prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

Articolo 16 - Disposizioni finali

Ogni modifica del presente Regolamento deve essere approvata dall'Assemblea dei Delegati Territoriali con la maggioranza dei voti dei presenti e rappresentati per delega.

L'approvazione di modifiche da parte del Consiglio Direttivo deve essere sottoposta il più presto possibile all'Assemblea dei Delegati Territoriali e comunque non oltre i 6 mesi.